



**COMUNE DI CIVITELLA
ROVETO
Provincia Di L'Aquila**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N.3 DEL 07/06/2024
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI URBANI. PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 VALIDATO DA AGIR ABRUZZO APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 FISSAZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, addì sette, del mese di Giugno alle ore 17:00, nella civica residenza, il DOTT. GIROLAMI GIUSEPPE, Commissario Prefettizio per la gestione dell'Ente giusto Decreto della Prefettura dell'Aquila prot. 69282, assistito dal Segretario Comunale, DEL PINTO FRANCESCO, assunti i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla materia in oggetto.

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova **TARI**, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'**Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA)** le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate:

- la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", che ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la deliberazione ARERA del 3 marzo 2020 n. 57/2020/Rif, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la deliberazione ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR)" ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif "Definizione dei criteri di

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025", che ha approvato il **"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR-2)** confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, nonché le successive modifiche, integrazioni e semplificazioni;

- la determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*, che ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio nonché approvato le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità e fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif cit. (MTR-2);

- la deliberazione ARERA del 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/rif, che ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 387/2023/R/rif recante *"obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*;

la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif recante **"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"**, che ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

- la deliberazione ARERA del 10 ottobre 2023 n. 465/2023/R/RIF, che ha dato *"Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196"*;

- la deliberazione ARERA del 24 ottobre 2023 n. 487/2023/R/RIF, che ha stabilito la *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*;

- la determinazione ARERA del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC, che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.;

Dato atto che la sopra richiamata delibera dell'ARERA 363/2021/R/Rif, come aggiornata dalla Delibera 389/2023/R/rif concernente l'aggiornamento biennale 2024/2025, definisce le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- *costi operativi di gestione*, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

- *costi d'uso del capitale*; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Dato atto che, in tema di **elaborazione, validazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della gestione dei rifiuti urbani**:

- la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif aggiornata, in merito alla **procedura di approvazione** del PEF, prevede all'art. 7 che, sulla base della normativa vigente, ciascun gestore predispone il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 aggiornato, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;

- ai sensi dell'art. 7.3 della Delibera medesima, il Piano è corredato dalle informazioni e dagli atti

necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente Territorialmente Competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla **procedura di validazione**, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e **viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente** o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.5 e 7.6 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente;

Dato atto che all'attualità, nell'Ambito Territoriale Ottimale cui appartiene il Comune di Civitella Roveto, risulta definito ed operativo l'**Ente di Governo d'ambito (EGATO)** di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato **Autorità Gestione Integrata Rifiuti urbani per la Regione Abruzzo (AGIR ABRUZZO)**. Pertanto, **le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) sono di competenza della detta Autorità regionale;**

Considerato che:

- l'Ente d'Ambito **AGIR ABRUZZO**, con **determinazione n. 244 del 23 Maggio 2024** (allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale), ha validato l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario della TARI 2024-2025 del Comune di Civitella Roveto, in applicazione delle citate deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n. 363/2021 aggiornata;
- lo schema dell'**aggiornamento biennale del Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025** del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo biennio del periodo 2022 - 2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif dai soggetti gestori del servizio (e del pari allegato alla presente), riporta un costo complessivo di:

Anno	2024	2025
Componente VARIABILE	334.561	342.570
Componente FISSA	122.530	158.402
TOTALE	457.092	500.973

Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di recupero della produttività Xa (ART. 5)...";

Ricordato che:

- nel territorio del Comune di Civitella Roveto, il **Gestore tecnico del Servizio di igiene urbana ed ambientale (raccolta e smaltimento dei rifiuti)** in forza di specifico contratto di servizio è la Soc. **SEGEN**

S.p.A., con sede legale in via Roma n. 1, 67054 Civitella Roveto (AQ), Partita IVA 01364860666, iscr. REA 85726:

- dal già richiamato schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025, allegato alla presente, emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, al netto delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021, è così ripartito:

Anno	2024	2025
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE	334.561	342.570
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO	122.530	158.402
TOTALE	457.092	500.973

- ai sensi dell'art. 4.2 del MTR-2 aggiornato, le entrate tariffarie di ciascuno dei due anni in esame (2024 e 2025), determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, NON eccedono quelle relative all'anno precedente più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.2 del MTR-2 cit.;

- ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla **presa d'atto formale del suddetto Piano** che, validato con la Determina AGIR n. 244/2024 cit., costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Visti altresì, in tema di **commisurazione, determinazione ed approvazione delle tariffe TARI**:

- l'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

- il comma 652 del medesimo articolo della L. 147/2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*;

- il comma 660 dell'art. cit., in base al quale *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

- il comma 683, il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed*

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che a sua volta, al riguardo, recita: “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 288, che prevede, a partire dall'anno 2022, la possibilità per i Comuni, in deroga al sopra citato art. 1, c. 683, L. 160/2019, di approvare i **piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno**;

- l'art. 7, comma 7-*quater*, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, il quale ha disposto che “**Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024**”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-*bis* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale **la misura del tributo provinciale**, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... **è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...**”.

- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF, rubricata “*istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*” che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno (UR1,a,) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno (UR2,a);

- il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29 maggio 2014, a oggi vigente con riferimento alla disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI);

Considerato che, al fine della **determinazione delle tariffe**:

- il totale delle entrate tariffarie che emerge dalla sopra riportata tabella riassuntiva sul Piano economico finanziario, con specifico riferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'**anno 2024**, è pari a € 457.092,00 di cui € 334.561,00 relativi alle componenti di *costo variabile* e € 122.530,00 alle componenti di *costo fisso*;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*

- la tariffa deve essere **articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica** e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2024		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		78%	22%
Totale costi variabili*	334.561	260.958	73.603
Totale costi fissi*	122.530	95.573	26.957
Totale costo del servizio*	457.092	356.532	100.560

* i totali possono divergere per effetto degli arrotondamenti (nella tabella non si tiene conto dei decimali)

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista l'articolazione tariffaria (comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati) del “Tributo comunale sui rifiuti (TARI)” **per l'anno 2024, come da distinti prospetti**, entrambi allegati al presente atto, relativi rispettivamente alle utenze **domestiche** e a quelle **non domestiche**;

Ravvisata, pertanto, la necessità di:

- provvedere all'approvazione, per l'anno 2024, della suddetta articolazione tariffaria;
- stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 sia effettuato in n.

2 rate, aventi le seguenti scadenze:

1° rata ed eventuale versamento in unica soluzione: entro il **30 agosto 2024**;

2° rata (saldo) entro il **1° ottobre 2024**

ferma eventuale successiva deliberazione laddove l'Amministrazione ritenga necessario modificare il numero e la scadenza delle suddette rate;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. lgs. n. 267/2000;
- il D. lgs. n. 118/2011
- lo Statuto Comunale

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di prendere formalmente atto dell'**aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 (ALLEGATO I)**, così come validato e determinato dall'**Autorità Gestione Integrata Rifiuti urbani per la Regione Abruzzo - AGIR ABRUZZO** - in funzione di Ente Territorialmente Competente, con **determinazione n. 244 del 23 Maggio 2024 (ALLEGATO II)**, e relativa **relazione di accompagnamento (ALLEGATO III)**, documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli atti propedeutici (*relazioni di accompagnamento* e connesse *dichiarazioni di veridicità*) trasmessi sia dal Comune di Civitella Roveto sia dal gestore del servizio rifiuti urbani SEGEN S.p.A. all'Autorità, e da questa debitamente valutati ai fini della validazione del Piano (rispettivamente: **ALLEGATI II.A e II.B**);

2. di **approvare per l'anno 2024 l'articolazione tariffaria** (comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati) **del Tributo comunale sui rifiuti (TARI)**, come da specifici prospetti relativi alle **utenze domestiche (ALLEGATO IV)** e alle **utenze non domestiche (ALLEGATO V)**;

3. di quantificare in **euro 457.092** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021;

4. di dare atto che:

- La scomposizione del totale delle entrate tariffarie dell'aggiornamento PEF 2024-2025 MTR-2 per l'Anno 2024 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
334.561	122.530	457.092

- l'importo del **tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale** di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con il presente atto, **è pari al 5 %**;

- per l'anno 2024 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, è fissata in 0,10 euro/utenza per anno destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (*UR1,a,*) ed in 1,50

euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a);

5. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 sia in n. **2 rate**, aventi le seguenti scadenze:

- **1° rata** ed eventuale versamento in unica soluzione: entro il **30 agosto 2024**;
- **2° rata** (saldo) entro il **1° ottobre 2024**;

6. di pubblicare la presente deliberazione nell'albo informatico del Comune e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

7. Di dare atto che:

- la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. lgs. 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
- la deliberazione di approvazione dell'articolazione tariffaria TARI anno 2024, stante la propria natura regolamentare, necessita del parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. n. 267 del 2000, e il rilascio del detto parere è previsto, con riferimento a tutte le delibere regolamentari dell'Ente in tema di aliquote, tariffe e disciplina locale dei tributi, come condizione di efficacia delle stesse;

8. Di dichiarare la deliberazione, stante la necessità di completare tempestivamente il procedimento in relazione ai termini di legge citati in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 236 del 06/06/2024 esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio F.TO AVV. SPERA MARCO in data 06/06/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 236 del 06/06/2024 esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio F.TO DOTT.SSA GIOVANNONE RAMONA in data 06/06/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Commissario Prefettizio

F.TO DOTT. GIROLAMI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale

F.TO DEL PINTO FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 269

Il 10/06/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera del Commissario con funzione di Consiglio N.ro 3 del 07/06/2024 con oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI URBANI. PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 VALIDATO DA AGIR ABRUZZO APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 FISSAZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da F.TO DOTT.SSA GIOVANNONE RAMONA il 10/06/2024.